

PROGETTO DI LEGGE N. 0048

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Zamponi, Cavalli, Patitucci, Sola

—————
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
‘Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo’.

—————
PRESENTATO IL 28/09/2010

ASSEGNATO IN DATA 29/09/2010

ALLA COMMISSIONE REFERENTE IV

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La vigente Legge regionale del 16 luglio 2007, n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo non prevede la classificazione di strutture costruite per studenti.

Sul nostro territorio esistono residenze universitarie costituenti parte integrante delle università, costruite con contributi statali e non necessitanti quindi di classificazione, e strutture finanziate e gestite da privati soggette invece a classificazione, come una normale struttura alberghiera ricettiva

Le residenze finanziate e gestite da privati non potendo infatti essere considerate parte integrante delle Università, devono essere classificate e sono quindi disciplinate dalla vigente legge regionale n. 15/07. Quanto sopra non vieta a queste ultime la possibilità di stipulare con le Università convenzioni ai fini di agevolare il pensionamento degli studenti.

Ciò premesso risulta quindi facile comprendere la necessità di inserire nella vigente legge regionale un articolo che definisca e tuteli i clienti di queste strutture ricettive a fronte dell'atipicità costituita dalla tipologia di residenza studentesca.

Questo tipo di struttura infatti non può rientrare nella tipologia costituita dalle “residenze turistico alberghiere” poiché, le unità abitative della residenza studentesca non sarebbero dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla vigente legge regionale n. 15/2007 non contemplando cucina o angolo cottura, né prevedendo inoltre un servizio di cambio biancheria né personale di servizio adeguato oltre al vincolo dell'esclusività dell'utilizzo della struttura da parte unicamente di studenti.

Allo stesso modo le residenze studentesche non possono nemmeno essere classificate come “alberghi” poiché da un lato all'interno delle stesse sono previste anche unità abitative e dall'altro perché nelle stesse non potrebbero essere forniti tutti i servizi che un normale turista potrebbe chiedere (es. prima colazione, cambio biancheria ecc).

Anche una sua classificazione delle stesse come uso promiscuo albergo – residence non appare esaustiva in quanto l'utilizzo della struttura non sarebbe ad uso esclusivo di studenti, ma anche di un qualsiasi turista/cliente.

La finalità che tale progetto di legge si prefigge e quella di colmare un annoso vuoto normativo mai risolto.

ARTICOLO 1

Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2 dell'articolo 22 dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c):

“c) residenze studentesche quando offrono alloggio esclusivamente a studenti”;

b) Al comma 3 dell'articolo 22 le parole “all'una o all'altra tipologia” sono cassate e sostituite dalle parole:

“ad una delle tipologie di cui alla lettera a) e alla lettera b)”;

c) All'articolo 22 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. La tipologia di cui al punto c) oltre a differenziarsi da quelle di cui alla lettera a) e b) in relazione al tipo di utenza cui è esclusivamente rivolta e da cui può essere utilizzata ossia gli studenti, si diversifica rispetto alle residenze turistico alberghiere in quanto ogni unità abitativa è priva di cucina o angolo cottura ed inoltre non esiste servizio di cambio biancheria né di personale di servizio adeguato e rispetto all'albergo in quanto non fornisce tutti i servizi richiesti da un turista.

5. In riferimento alla tipologia di cui al punto c) la durata di ogni singolo periodo di permanenza non può essere inferiore a 30 giorni.”;

d) All'articolo 23 dopo la lettera e bis) è aggiunta la lettera f):

“f) residenze studentesche: strutture alberghiere costruite e finanziate da Società private atte ad offrire residenze temporanee a studenti che frequentano Università, Istituti scolastici e/o al personale accademico attraverso la proposizione di sistemazioni abitative (stanze e/o mini appartamenti) a costi contenuti e con specifici ed adeguati servizi”;

e) All'articolo 24 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. Le residenze studentesche sono classificate in due classi contrassegnate in ordine decrescente da 4 e 3 stelle.”;

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.